

F.I.U.F.

Federazione Italiana Unihockey Floorball – www.fiuf.it

Codice Fiscale: 91547760156

Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925

Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –



Roma, 25 novembre 2022

Oggetto: Decisione di Primo Grado del Giudice Unico Federale, caso 003/2022

A seguito del rapporto arbitrale ricevuto dalla Segreteria e redatto dall'arbitro Calegari, in merito ai fatti di cui alla recente gara di seguito individuata, si pronuncia la seguente

SENTENZA

PREMESSA

La presente decisione è presa in risposta al rapporto arbitrale redatto dall'arbitro Calegari Roberto, incaricato dell'arbitraggio della gara Gargazzone/Vipiteno – Spartak Milano in data 16/11/2022.

Dalle prime ricostruzioni, la vicenda appare come un caso di insulti all'arbitro, perpetrati dal giocatore Bergamini Giovanni.

ISTRUTTORIA

Nel rispetto delle norme applicabili sono state raccolte le seguenti evidenze:

- Rapporto arbitrale redatto dall'arbitro Calegari
- Interpellanza orale all'arbitro Calegari

Le risultanze istruttorie consentono una ricostruzione esaustiva dei fatti significativi, qui oggetto di scrutinio.

A gara terminata, il tesserato Bergamini rivolgeva nei confronti dell'arbitro Calegari una polemica inerente un errore arbitrale, riconosciuto a posteriori dallo stesso Calegari, che culminava in un confronto ravvicinato tra i due e nell'epiteto "pagliaccio", profferito da Bergamini ai danni dell'ufficiale di gara.

L'arbitro riporta, nella propria testimonianza, che la polemica culminata nel suddetto epiteto è stata introdotta da un gesto fisico per il quale il giocatore ha posto la propria mano sulla spalla dell'arbitro e lo ha "girato", rivolgendolo a sé prima di iniziare la propria invettiva.

Nota istruttoria: per il contenuto della presente decisione, che si attesta sul minimo statutario di squalifica prevista per la penalità di partita, non è stato necessario acquisire la versione dei fatti da parte del Club.

DISPOSITIVO

Il Giudice Unico Federale,

visto l'art. 29 dello Statuto Federale,

visti gli artt. 62 e 67 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

visto l'art. 76.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

- **dispone** la squalifica del tesserato Bergamini per un totale di 1 partita (ulteriore rispetto a quella in cui si sono verificati i fatti) del campionato di categoria A1.

MOTIVAZIONE

Nei casi di insulti all'arbitro si ribadisce l'orientamento consolidatosi in molti precedenti, per i quali si contiene in quello che è il "minimo edittale di pena" della sola gara successiva quale sanzione per insulti che si qualificano come "estemporanei", consistenti in un'unica, inappropriata, esternazione ai danni del direttore di gara.

Il senso di questo criterio è quello di non punire in modo eccessivamente severo l'atleta che trascenda per pochi istanti dal contegno che è tenuto a mantenere, e che abbia la presenza di spirito di non perseverare in una polemica che delegittimi il ruolo dell'arbitro (c.d. "distruttività" dell'ordine federale).

Si ribadisce, per puro scrupolo, che non esistono circostanze attenuanti legate alla erroneità delle decisioni arbitrali. Il giudicante trova commendevoli, quanto irrilevanti, le ammissioni dell'arbitro in ordine al proprio errore: se l'infallibilità degli arbitri non è esigibile, la civiltà e la buona educazione dei giocatori, di contro, lo è.

Come nota a margine, e su impulso dello stesso arbitro, si ritiene di considerare quanto accaduto una pura "aggressione verbale" e non fisica, sebbene un primo, appena accennato gesto, potrebbe portare a concludere diversamente.

In fede,
Marco Piccoli
Giudice Unico Federale
Federazione Italiana Unihockey Floorball